



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI e BENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2017

Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali

ONOREVOLI SENATORI. - Come sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, proclamata a Parigi il 15 ottobre 1978, l'attribuzione di diritti morali e legali per gli animali è una progressione logica e inevitabile del pensiero etico. Rappresenta una dichiarazione di intenti e un'assunzione di responsabilità ineludibile da parte dell'uomo nei confronti degli animali.

Anche il Consiglio d'Europa ha rivolto la sua attenzione alla protezione degli animali siglando numerose convenzioni per la loro tutela.

Il 13 dicembre 2007, con il Trattato di Lisbona, l'Unione europea ha, tra le altre cose, riconosciuto la natura degli animali quali esseri senzienti. All'articolo 13 infatti è previsto che l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Il Trattato impegna gli Stati membri a garantire agli animali una condizione di benessere che va oltre le loro esigenze fisiologiche ed etologiche, comprendendo anche una dimensione morale, in quanto gli animali sono dotati di sensibilità e come l'uomo possono provare sofferenza e dolore.

Su questi principi si basa anche la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201.

L'Italia ha provveduto ad adeguarsi alla normativa europea ed ha apportato importanti modifiche al codice penale sia con la legge 20 luglio 2004, n. 189, che con la citata legge 4 novembre 2010, n. 201.

Le disposizioni in materia di reati contro gli animali prevedono sanzioni che appaiono però eccessivamente blande e non adatte a contrastare i fenomeni criminosi ad essi connessi. Il presente disegno di legge intende dunque aggiornare parte della normativa vigente relativa ai reati contro gli animali, modificando in primo luogo la rubrica del titolo IX-bis, libro secondo, del codice penale ad essi dedicato, che attualmente non fa riferimento diretto alla tutela degli animali come esseri senzienti ma al sentimento dell'uomo nei loro confronti.

Il disegno di legge si prefigge inoltre l'obiettivo di inasprire sensibilmente le sanzioni per coloro che, per crudeltà o senza necessità, si rendono responsabili dell'uccisione di animali e per coloro che cagionino gravi lesioni o li sottopongano a sevizie e lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

Si prevede inoltre la modifica dell'articolo 544-*quater* del codice penale con l'aumento, fino ad un massimo di trentamila euro, della sanzione pecuniaria per coloro che organizzano o promuovano spettacoli e manifestazioni che comportino sevizie o strazi per gli animali, includendo tra le condotte passibili di sanzione anche quelle esercitate da coloro che partecipano a tali spettacoli. Vengono inoltre inasprite anche le sanzioni penali per coloro che organizzano combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali. L'obiettivo è dichiaratamente quello di fornire un maggiore deterrente all'organizzazione di questo tipo di spettacoli in conseguenza di una minore partecipazione di pubblico, anch'esso sanzionabile.

Si prevede infine uno specifico inasprimento delle sanzioni pecuniarie connesse all'abbandono di animali domestici o, comun-

que, per coloro che detengano animali domestici in condizioni incompatibili con la loro natura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica della rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale)

1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro gli animali».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 544-bis del codice penale)

1. All'articolo 544-bis del codice penale le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 544-ter del codice penale)

1. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni o con la multa da 10.000 a 30.000 euro».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 544-quater
del codice penale)*

1. All'articolo 544-quater, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «per gli animali» sono inserite le seguenti: «ovvero partecipa a tali spettacoli o manifestazioni»;

b) le parole: «da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 a 25.000 euro».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 544-quinquies
del codice penale)*

1. All'articolo 544-quinquies, primo comma, del codice penale, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 727
del codice penale)*

1. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da 3.000 a 25.000 euro».

